



Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica

Strasburgo, 2 ottobre 1992

Allegato I – Procedura di presentazione delle domande

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono presentare due mesi prima dell'inizio delle riprese una domanda d'ammissione al regime della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti devono pervenire alle autorità competenti in numero sufficiente per potere essere trasmessi alle autorità delle altre Parti contraenti al più tardi un mese prima dell'inizio delle riprese:

- una copia del contratto di acquisizione dei diritti d'autore o qualsiasi prova che consenta di verificare l'acquisizione del diritto d'autore per lo sfruttamento economico dell'opera;
- una sceneggiatura dettagliata;
- una lista degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati;
- un preventivo e un piano di finanziamento dettagliati;
- uno scadenario dell'opera cinematografica;
- il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.

La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti alle quali devono essere sottoposte.

Le autorità nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l'opinione di quelle della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.